



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MONTANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2009

Riordino e razionalizzazione delle funzioni della città di Catanzaro in quanto capoluogo della regione Calabria, realizzazione di interventi strutturali nel comune e nella provincia di Catanzaro, nonché sostegno alle attività industriali e produttive nei medesimi territori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede il riordino e la razionalizzazione delle funzioni di capoluogo di regione della città di Catanzaro e la realizzazione di interventi strutturali nel comune e nella provincia di Catanzaro, nonché il sostegno delle attività industriali e produttive nei medesimi territori.

La città di Catanzaro, situata al centro dell'omonimo Istmo nel punto più stretto d'Italia, fra Mar Ionio e Mar Tirreno, è il capoluogo della regione Calabria all'interno della quale occupa una strategica posizione centrale.

Il suo ruolo di capoluogo regionale, le sue caratteristiche economiche e sociali, il suo patrimonio storico e culturale, la sua posizione a servizio dell'intero territorio calabrese, la rappresentano quale motore di gran parte delle iniziative economiche e culturali della regione, rendendola protagonista dei processi di trasformazione e di innovazione.

A fronte della contrazione del numero dei residenti che si è registrata negli ultimi venti anni all'interno dei confini comunali, la complessiva crescita della popolazione e lo sviluppo dell'economia dell'area metropolitana del territorio istmico catanzarese hanno determinato un profondo cambiamento del ruolo della città di Catanzaro, che ha visto ampliarsi e rafforzarsi la sua funzione di servizio sia nei confronti dei comuni dell'area vasta sia rispetto a tutto il territorio regionale, aggiungendo alla sua centralità geografica anche quella attrattiva per gli spostamenti di persone e veicoli.

Il segno del cambiamento in corso è dato dalla sua dimensione di «città guida» nel panorama calabrese e meridionale che passa attraverso la realizzanda Cittadella regionale,

l'Università Magna Græcia, integrata col progetto del nuovo Ospedale regionale, così da dare concretezza ad un polo sanitario di eccellenza, tale da invertire l'annoso problema della dipendenza dalle altre regioni italiane, il progetto del Centro fieristico: tutte strutture ubicate efficacemente a servizio della regione lungo la direttrice dei due mari, al centro fra l'autostrada A3 (integrata nel corridoio paneuropeo I Berlino-Palermo) ed il nuovo tracciato della Statale Jonica (cerniera di collegamento fra il sistema Ponte sullo Stretto e corridoio paneuropeo VIII Bari-MarNero), servite dal sistema di trasporti aereo e ferroviario.

Per tali peculiarità, oggi Catanzaro non rappresenta soltanto un, pur importante, punto di riferimento per la Calabria, ma costituisce anche una «porta d'ingresso» dell'intero Mezzogiorno grazie all'aeroporto internazionale ubicato nel vicino comune di Lamezia Terme, gestito da una società il cui Consiglio di amministrazione è espressione di capitali pubblici e privati riconducibili alla città di Catanzaro e che, proprio nel marzo 2009, ha ottenuto dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze la concessione definitiva della «gestione totale».

In altre parole, molto più che in altre regioni italiane, Catanzaro rappresenta una vera e propria «Città-Regione», pienamente integrata nel contesto della sua aerea vasta, che è identificabile nel territorio della vecchia provincia catanzarese, all'interno della quale vivono oltre 700.000 abitanti e in cui insistono realtà importanti quali - da nord a sud - Cirò, Crotona, Lamezia, Soverato, Serra San Bruno, Vibo Valentia, Tropea, sino a ricomprendere, idealmente, l'intero territorio calabrese.

Per la Calabria e, conseguentemente, per l'intera nazione, Catanzaro rappresenta dunque una risorsa: è per questo che occorre fornirle un solido apparato normativo ed adeguate risorse finanziarie che le permettano di svolgere pienamente il suo ruolo trainante per lo sviluppo, nella consapevolezza che il rilancio della capitale calabrese sia indispensabile per rilanciare l'intera regione Calabria.

Per raggiungere tale obiettivo sono necessarie scelte e strategie che siano di forte discontinuità rispetto al passato, capaci di valorizzare le attuali ricchezze della città ed i suoi punti di forza, ma anche in grado di rimuoverne i limiti congiunturali e strutturali, contro i quali è indispensabile combattere per dare risposte ad esigenze che vadano al di là di quelle connesse all'ordinaria amministrazione.

È per questo che oggi viene richiesto un importante sforzo di consapevolezza affinché Catanzaro possa svolgere interamente il ruolo che ha storicamente interpretato di città-guida della Calabria, e che le è stato confermato dal legislatore al momento della istituzione degli Ente Regione, non certo per rivendicare diritti o primati nei confronti di altri, ma per poter mettere, definitivamente e concretamente, al servizio dello sviluppo e della crescita della regione tutte le proprie risorse, attuali e potenziali, tutte le proprie ricchezze.

In effetti Catanzaro non viene affatto agevolata nell'esercizio delle sue prerogative legate allo status di capitale regionale. Tutt'altro. È costretta ad esercitare tale suo ruolo storico tra enormi difficoltà, subendo da decenni immotivate disattenzioni politiche e dribblando faticosamente gli ostacoli che le vengono posti a causa di anacronistici localismi: laddove in ogni regione italiana è il capoluogo ad ospitare, per prassi consolidata, oltretutto per obiettive ragioni di opportunità istituzionale, tutte le funzioni, i principali enti, gli uffici di valenza regionale, gli uffici periferici di rango regionale dell'amministrazione statale, oltretutto le direzioni di equiva-

lente livello della pubblica amministrazione regionale, in Calabria tutto questo viene puntualmente disatteso. Catanzaro subisce continue mortificazioni e spoliazioni ingiustificate in relazione al suo ruolo direttivo, al punto che la regione è l'unico esempio negativo nel Paese in cui non si avverte quel senso di normalità, di responsabilità e di rispetto delle regole.

Si ha contezza di almeno una ventina di uffici o enti che - per leggi o regolamenti dovrebbero essere ubicati nelle capitali regionali ma che solo nell'originalissima «anomalia calabrese» sono situati in sedi diverse dal capoluogo, spesso assai scomode per l'utenza e periferiche nel difficile contesto territoriale della Calabria. Oltre al disordine logistico, alla scarsa funzionalità e all'irrazionalità della sopradetta anomalia, ciò si traduce in un intollerabile sperpero di danaro pubblico che lo Stato, alla luce delle nuove e virtuose politiche fondate sul risparmio e sull'efficienza, non dovrebbe più consentire.

Tutto è iniziato negli anni Settanta, all'epoca dell'istituzione degli enti regionali, allorché lo Stato si piegò alla forza bieca dei campanili e, dopo avere ufficializzato il capoluogo storico Catanzaro, creò irresponsabilmente una inutile dicotomia con Reggio, lasciando alla prima il capoluogo con la sede della Giunta, e alla seconda il Consiglio regionale. Si è trattato di un peccato originale che per anni, e ancora oggi, ha prodotto i suoi frutti amari e ha fornito l'incoraggiamento a ulteriori successive spoliazioni esercitate ai danni di Catanzaro. Fa clamore soprattutto l'assenza della sede RAI, la televisione pubblica, nel capoluogo di regione, unico caso in tutta Italia. Ma l'elenco delle anomalie e degli sperperi è lungo: tutto ciò che è riconosciuto ai capoluoghi delle altre regioni, non è pienamente riconosciuto a quello calabrese.

A Catanzaro non sono mai state assegnate o le sono state sottratte le sedi di uffici e di enti quali: Direzione regionale del lavoro; Direzione regionale dogane; Direzione regio-

nale ex Ferrovie dello Stato; Monopoli di Stato; Ispettorato regionale foreste; Compartimento regionale poste e telecomunicazioni; Polizia postale e della comunicazione; Istituto Nazionale Commercio Estero; Compartimento Marittimo Calabria; Ufficio Genio Civile per le opere marittime; Ufficio regionale del tesoro per pubbliche relazioni; Unioncamere; Eurispes; ex Sviluppo Italia; Commissione sanitaria regionale per gli invalidi civili; Reparto mobile polizia di Stato.

Particolarmente grave è l'assenza delle Soprintendenze, specialmente ove si evidenzia che le altre città calabresi ospitano i beni paesaggistico-ambientali, i beni architettonici, artistici e storici, i beni archeologici, i beni archivistici. Catanzaro nulla. Anche in questo caso trattasi dell'unico capoluogo di regione nel Paese orfano di strutture fondamentali.

Ma non è tutto: nonostante la legge 5 giugno 2003, n. 131 affermi, all'articolo 10, che il Prefetto avente sede nel capoluogo della regione svolge pure le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, da qualche anno le funzioni di coordinamento delle cinque prefetture calabresi sono state trasferite «temporaneamente» dal Prefetto di Catanzaro a quello di Reggio.

E ancora, nell'assetto organizzativo dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza stabilito il 6 marzo 2007 sono state definite Questure di fascia «A» quelle ubicate nei capoluoghi di regione, e Questure di fascia «B» le altre. Nelle prime il Questore esercita le funzioni di Dirigente generale, nelle seconde di Dirigente superiore. Stranamente per la Calabria si assiste all'ennesima inaccettabile eccezione: le funzioni di Dirigente generale sono assegnate al Questore di Reggio ma non a quello di Catanzaro. Addirittura Campobasso è stata insignita di tale alto incarico pur essendo quella città il capoluogo di una regione a bassissima densità demografica e con scarsi problemi di ordine pubblico e criminalità.

Persino nell'ambito amministrativo-territoriale Catanzaro è stata depauperata e rappresenta un'originale ma negativa unicità nel Paese: quella che era un tempo la provincia catanzarese (Calabria Ultra) è stata nel tempo vivisezionata, al punto che oggi da quell'originario territorio sono state realizzate quattro province, e le spinte centrifughe non sembrano essersi ancora arrestate.

Con altrettanta facilità negli anni passati sono state distaccate sezioni, poi divenute autonome, della Corte d'Appello, del TAR e del Tribunale dei Minorenni. Sulla scia di quelle passate esperienze, oggi si odono ulteriori voci che reclamano – da altre sedi della regione – analoghi distaccamenti ed autonomie.

Fra le ultime spoliazioni registrate fanno assai clamore la Direzione regionale del lavoro e quella delle dogane, entrambe assegnate *contra legem* a Reggio. In entrambi i casi il comune di Catanzaro è dovuto ricorrere al TAR Lazio e poi al Consiglio di Stato per far valere le proprie ragioni. Per la Direzione regionale del lavoro, Palazzo Spada ha confermato la sede a Catanzaro, forte della legge 22 luglio 1961, n. 628, che sancisce l'ubicazione di questi uffici nei capoluoghi di regione; peccato che successivamente alla sentenza fu fatto approvare un emendamento che consentiva anche alle città sedi di Corte d'Appello (e Reggio lo è per aver avuto negli anni '70 una sede staccata – guarda caso – da Catanzaro) di poter ospitare la Direzione del lavoro alla stregua delle città capoluogo di regione. Per quanto riguarda invece la Direzione regionale delle dogane le cose sono andate diversamente: la sua assegnazione a Reggio stabilita il 17 novembre 2005 dal Comitato di gestione dell'Agenzia delle Dogane avverso la quale era stato fatto ricorso da parte del comune di Catanzaro presso il TAR Lazio, che le aveva dato ragione con una sentenza successivamente impugnata da Reggio presso il Consiglio di Stato, che a sua volta l'ha ritenuta

immotivata, è stato l'incoerente epilogo della faccenda.

È evidente allora che la città di Catanzaro si trovi di fronte ad una situazione compromettente per la dignità del suo status di capitale regionale e penalizzante per l'efficienza e l'ordine della Calabria, a cui il presente disegno di legge intende porre rimedio intervenendo con appositi provvedimenti. Un atto necessario che pone fine alla «anomalia calabrese», restituendo ordine istituzionale, economicità, efficienza. E anche un pò di fiducia, visto l'accanimento degli «scippi», gli ultimi dei quali sono la Scuola di Polizia penitenziaria pensata per Catanzaro ma poi dirottata nel 2005 a Catania, o l'Ospedale militare di Catanzaro soppresso nel 2005 a vantaggio di quello messinese, o ancora la sede meridionale della Scuola Superiore della Magistratura stabilita nel 2006 a Catanzaro per volontà dei ministri Tremonti e Castelli ma poi spostata a Benevento in seguito all'avvento di Mastella presso il Ministero della giustizia.

Alla luce di quanto finora illustrato, è del tutto evidente che il presente disegno di legge non risponde ad atteggiamenti vittimistici e sterilmente rivendicazionistici, bensì ad un legittimo, opportuno e doveroso risarcimento dello Stato nei confronti di un territorio oggettivamente maltrattato ed istituzionalmente umiliato.

Non è più tempo di interventi tampone. È invece il momento di porre in campo una straordinaria azione programmatica che, nella chiarezza dell'obiettivo di fondo, individui le carenze, i limiti, le sofferenze che hanno sinora impedito alla città di svolgere appieno il ruolo a cui è destinata, investendo risorse economiche straordinarie per un progetto che possa davvero cambiare la faccia della città.

Nella redazione di questo disegno di legge si è dunque all'interno della logica che mira a mettere definitivamente la città di Catanzaro al servizio del grande progetto di crescita e riscatto che deve animare l'intera Calabria ed il Mezzogiorno.

Il presente disegno di legge si propone di destinare risorse finanziarie aggiuntive alla città di Catanzaro (allo scopo potrebbero essere dirottati verso il capoluogo i fondi già destinati al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, cosiddetto «decreto Reggio», ormai anacronistico e goduto dalla città dello Stretto da molti anni), nonché il riordino e la razionalizzazione della distribuzione dei principali uffici dell'amministrazione statale e regionale, compresa quella periferica dei ministeri e delle grandi aziende pubbliche, a partecipazione pubblica o esercenti servizi pubblici essenziali, compresi i comandi regionali del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e di qualsiasi altro ufficio che abbia competenza sull'intera regione, al fine di garantire l'ottimale fruibilità ed il comodo e meno dispendioso accesso e raggiungimento da parte di tutti i cittadini calabresi.

Come già successo per altri interventi legislativi straordinari su altre città italiane, il disegno di legge ha dunque l'obiettivo di ripristinare ed imprimere una decisa accelerazione al complessivo sviluppo del capoluogo calabrese, nell'interesse generale di tutta la Calabria e nella convinzione che tali investimenti, da erogare non già per ripianare debiti o per mero assistenzialismo, ma solo per realizzare e recuperare un efficace virtuoso ordine istituzionale, abbiano una sicura ricaduta positiva per la crescita del Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Uffici periferici statali e regionali)

1. Il comune di Catanzaro, in quanto capoluogo della regione Calabria, è riconosciuto centro amministrativo della regione ed è sede di tutti gli uffici periferici dell'amministrazione statale, compresa quella periferica dei ministeri e delle grandi aziende pubbliche, a partecipazione pubblica o esercenti servizi pubblici essenziali, compresi i comandi periferici di livello regionale dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi i comandi regionali del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di tutte le direzioni regionali della pubblica amministrazione, la sede regionale della televisione pubblica, le sedi centrali di tutti gli uffici regionali, e gli eventuali futuri uffici o enti periferici di livello regionale di nuova costituzione che lo Stato dovesse istituire.

2. La presente legge si propone il riordino e la razionalizzazione della distribuzione dei vari uffici di cui al comma 1, previo insediamento nel capoluogo di regione sia degli uffici attualmente ubicati in altre località calabresi, sia di quelli di nuova eventuale istituzione. Rientra in questo piano di riordino di cui alla presente legge anche l'unificazione degli organi regionali nella città di Catanzaro.

3. L'eventuale scelta di insediare, in località poste al di fuori del comune di Catanzaro, gli uffici di cui ai commi 1 e 2 spetta all'amministrazione comunale della città capoluogo di regione.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il comune di Catanzaro provvede all'individua-

zione di locali idonei da destinare a sede degli uffici di cui ai medesimi commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Fondo per Catanzaro capitale)

1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo per Catanzaro Capitale» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Gli interventi strutturali previsti nella presente legge sono disposti con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Art. 3.

(Accordo di programma)

1. La regione Calabria, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico stipulano un apposito accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali nel comune e nella provincia di Catanzaro, nonché al sostegno delle attività industriali nel medesimo territorio.

1. In particolare la presente legge ha la finalità di:

a) ubicare a Catanzaro, capoluogo di regione, tutti gli uffici di cui all'articolo 1 sia attraverso il trasferimento a Catanzaro di quelli già ubicati in altre località calabresi, sia attraverso l'allocazione futura di ogni ufficio ed ente di eventuale nuova costituzione che abbia valenza regionale;

b) consentire lo sviluppo economico, sociale e territoriale di Catanzaro e dell'intera area dei Due Mari attraverso il completamento infrastrutturale dei sistemi portuali e

aeroportuali, per le funzioni commerciali, turistiche e terziarie con le necessarie connessioni intermodali;

c) riqualificare le aree degradate in un complessivo piano di risanamento e caratterizzazione dei singoli quartieri della città, dando compimento e contenuti alle vocazioni di città-regione, città-universitaria, città-storica, città-turistica;

d) sviluppare il sistema turistico locale, attraverso la connessione e la valorizzazione dei siti di interesse archeologico, monumentale, museale e tipico presenti all'interno della città e dell'*hinterland*, la costituzione di un polo del turismo, della congressualità, che preveda pure la qualificazione degli spazi fieristici e la loro fruibilità per l'intero anno;

e) supportare, con lo studio di possibili forme di compartecipazione pubblico e privato, il centro commerciale naturale rappresentato dalle attività e dalle peculiarità del centro storico, anche attraverso la definizione di percorsi guidati dello *shopping*, della degustazione, della ricostruzione della storia della città e attraverso lo sviluppo sistematico dell'utilizzo della concessione degli spazi pubblici all'aperto per attività di ristoro e svago;

f) attivare il censimento dei beni cittadini di proprietà del comune, della provincia e della regione predisponendo un progetto di utilizzo di interesse generale, che preveda anche la possibile acquisizione da privati di aree o edifici funzionali a tali obiettivi;

g) attivare il censimento delle aree cittadine di proprietà del demanio dello Stato, individuando quelle di maggior interesse sociale per la città e attivando tutte le procedure, comprese quelle onerose, finalizzate all'acquisizione;

h) sostenere la formazione universitaria, la ricerca scientifica, la diffusione delle conoscenze informatiche e delle lingue.

Art. 4.

(Benefici alle imprese ed ai lavoratori)

1. Per le imprese situate nel comune e nella provincia di Catanzaro che esercitano attività industriale è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla medesima data di entrata in vigore.

2. Ai sensi del comma 1, per investimento si intende: la realizzazione di nuovi impianti; il completamento di opere sospese; la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti; l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; la riconversione di imprese già esistenti.

3. Per le attività economiche avviate a decorrere dal gennaio 2010 le imprese di cui al comma 1 sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società (IRES) agevolata, rispettivamente, con una riduzione del 30 per cento per i primi due anni di attività e del 40 per cento nei successivi tre anni. Le imprese di cui al periodo precedente, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, devono impiegare non più di trenta dipendenti alla data del 1° gennaio 2010.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle imprese individuate ai sensi del presente articolo, che assumono lavoratori aggiuntivi rispetto a quelli già in organico, con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 8.000 euro per ciascuno dei nuovi lavoratori assunti. Qualora le imprese di cui al presente comma assumano lavoratori con contratti a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, il credito

di imposta riconosciuto è di 4.000 euro per ciascun lavoratore assunto.

5. I lavoratori di cui al comma 4 devono risiedere nella provincia di Catanzaro.

6. I benefici di cui al presente articolo possono essere estesi alle imprese che, alla data del 1° gennaio 2010, impiegano più di trenta dipendenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, la regione Calabria, il Comune di Catanzaro e la provincia di Catanzaro, previa valutazione della rilevanza economica e sociale dell'attività svolta e previa verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie.

Art. 5.

(Cultura della legalità)

1. Al fine di diffondere la cultura della legalità nel comune e nella provincia di Catanzaro, le scuole di ogni ordine e grado, l'Università e gli enti locali compresi nel territorio provinciale predispongono, d'intesa tra loro, piani operativi secondo linee guida concordate mediante un tavolo di concertazione che il comune di Catanzaro promuove e coordina a tale scopo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per realizzare quanto indicato nel comma 1 si favorisce l'istituzione di un corso di Legislazione antimafia presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università «Magna Græcia» di Catanzaro, che può rappresentarsi quale città *leader* nella diffusione di saperi, di cultura e di legalità.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede a carico delle risorse iscritte nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il decreto legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1989, n. 246 è abrogato. Le eventuali risorse finanziarie assegnate e non impegnate sono destinate alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dalla presente legge.

